

**PROGRAMMA OPERATIVO DI INTERVENTO A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE  
BIETICOLO-SACCARIFERE MEDIANTE LA CONCESSIONE DI UN AIUTO “DE MINIMIS”****Regolamento (UE) n. 1408/2013, Regolamento (UE) n. 316/2019 e L.R. n. 40 del 12.12.2003, articolo 35****Campagna agraria 2021****1. Dotazione finanziaria**

L'importo destinato al finanziamento del presente Programma Operativo è quantificato in Euro 350.000,00 per la campagna 2021, a valere sul Capitolo 103518 “Azioni regionali per il sostegno alla barbabietola da zucchero” (articolo 35, L.R. n. 40 del 12.12.2003).

**2. Obiettivi**

Al fine di garantire la diversificazione degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, con il presente provvedimento la Giunta regionale intende concedere aiuti, per l'anno 2021, per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero a favore delle aziende agricole che intendono rispettare l'impegno agroambientale consistente nella coltivazione della barbabietola da zucchero su superfici aziendali, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione che prevedono adeguate diversificazioni degli ordinamenti regionali.

**3. Tipologia di intervento agevolativo**

Il meccanismo di intervento di cui al presente Programma Operativo prevede la concessione di contributi sotto forma di aiuti in applicazione di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.

**4. Aziende beneficiarie**

Possono usufruire dell'aiuto “de minimis” le aziende agricole aventi sede legale in Veneto, attive nella produzione primaria di barbabietola da zucchero nell'ambito del territorio regionale, che:

- a) siano condotte da un agricoltore, così come definito dall'art. 2135 del cc., e siano iscritte all'anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del Fascicolo aziendale con l'indicazione delle superfici condotte in Veneto a barbabietola da zucchero per la campagna 2021;
- b) presentino la richiesta di aiuto, indicando il n. del contratto di fornitura stipulato con un'industria saccarifera;
- c) rispettino l'impegno agroambientale consistente nell'effettuare la coltivazione della barbabietola da zucchero su terreni aziendali ricadenti nel territorio regionale;

Sono escluse dagli aiuti di cui al presente Programma Operativo le superfici che nel 2021 risultano beneficiarie di aiuti/pagamenti ad ettaro recati dalle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 del Veneto.

**5. Entità e limiti dell'aiuto regionale**

L'importo destinato al finanziamento del presente Programma Operativo è quantificato in Euro 350.000,00 sull'esercizio 2021.

L'entità dell'aiuto regionale è stabilita come segue:

- l'importo massimo dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a barbabietola è definito in Euro 200;



- l'importo dell'aiuto per azienda sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 25.000 per azienda nel triennio, ai sensi di quanto disposto dal nuovo Regolamento (UE) n. 316/2019, in vigore dal 14.3.2019, comprensivo di eventuali altri aiuti "de minimis". Per triennio si intende l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti.

Per superficie ammissibile all'aiuto si intende quella coltivata a barbabietola da zucchero nel territorio della Regione Veneto risultante a seguito dei seguenti controlli:

- l'aiuto è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera;
- l'aiuto è concesso a superficie ammissibile, secondo le modalità previste dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
- il limite minimo di superficie per la quale viene chiesto l'aiuto è pari a 1 ha;
- l'importo unitario del premio è determinato dal rapporto tra l'importo complessivo di cui al punto 1 del presente Programma Operativo e il numero degli ettari ritenuti ammissibili a conclusione della fase istruttoria, nel rispetto dell'importo massimo di 200 euro/ha.

## 6. Presentazione della domanda

Le aziende agricole con sede legale nel Veneto, produttrici di barbabietola da zucchero ed in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 4. che intendono accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo, presentano apposita richiesta all'AVEPA, entro i termini previsti per la presentazione della Domanda Unica, secondo le modalità definite dall'AVEPA medesima.

## 7. Istruttoria delle domande e approvazione graduatorie

L'AVEPA riceve le domande di aiuto, unitamente a quanto richiesto in allegato, effettua l'istruttoria di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente la superficie ammissibile all'aiuto, nonché l'importo dell'aiuto concedibile, tenuto conto anche degli eventuali aiuti percepiti in "de minimis" e trasmette le risultanze alla Regione. L'elenco contenente le risultanze dell'analisi istruttoria sulle domande dovrà comprendere la denominazione dell'azienda richiedente e il Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA). Dovranno essere riportate le aziende eventualmente non ammissibili in relazione alle superfici indicate e degli ettari ammissibili.

L'AVEPA provvede inoltre - con proprio atto - in base ai propri controlli, all'esclusione o ammissione delle domande all'aiuto e provvede per la successiva fase di pagamento.

L'AVEPA, se del caso, provvede ad effettuare le attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati, anche in relazione ad eventuali segnalazioni pervenute, relative ad errori amministrativi connessi all'esercizio delle attività di controllo affidate all'AVEPA medesima.

## 8. Obblighi e limitazioni

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal nuovo Regolamento (UE) n. 316/2019 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, l'AVEPA, nell'attuazione del presente Programma Operativo, osserva le seguenti indicazioni:

- l'importo complessivo degli aiuti ad un'impresa unica non può superare i 25.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di



esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima (Reg. 1408/2013 e s.m.i., art. 2, comma 2).

- il triennio di riferimento è valutato su base mobile ed il massimale è ricalcolato ad ogni concessione di aiuto "de minimis";
- gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'azienda è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'azienda (Reg. n. 1408/2013, e s.m.i., art. 3, comma 4);
- in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova azienda o dell'azienda acquirente superino il massimale o il limite nazionale, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle aziende partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi (Reg. n. 1408/2013, e s.m.i., art. 3, comma 4);
- se un'azienda operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, gli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regime per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che venga garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi conformemente al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (Regolamento (UE) n. 1408/2013, e s.m.i., art. 1, comma 2).
- se un'azienda operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regime per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" a favore di attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura a concorrenza del massimale di cui al Regolamento (UE) n. 717/2014, a condizione che venga garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi conformemente al Regolamento (UE) n. 717/2014 (Regolamento (UE) n. 1408/2013 e s.m.i., articolo 1, comma 3).

#### **9. Variazione del soggetto beneficiario**

Si possono verificare i seguenti casi:

- a) Prima della chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato dal bando, il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto che ha già presentato domanda di aiuto, comportano per il subentrante la presentazione di una nuova domanda entro i termini previsti dal bando;
- b) Il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto indicata nel bando e il provvedimento di concessione comporta la decadenza della domanda di aiuto;
- c) Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione dell'aiuto, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione, a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti



di ammissibilità e, nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario e alla banca. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente e alla banca la reiezione della richiesta di subentro.

## 10. Controlli

L'AVEPA effettua le seguenti attività di controllo:

- verifica delle superfici indicate in domanda, al fine della determinazione della superficie ammissibile all'aiuto, secondo le modalità previste dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
- verifica della presenza dei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera e della dichiarazione per la concessione di aiuti "de minimis";
- verifica del rispetto degli impegni agroambientali assunti, consistenti nell'effettiva coltivazione della barbabietola da zucchero su terreni aziendali;
- verifica della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del beneficiario con le modalità previste nell'ambito dei premi comunitari in materia di agricoltura nella fase di liquidazione;

Per la verifica degli aiuti "de minimis" l'AVEPA si avvarrà delle informazioni previste dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal nuovo Regolamento (UE) n. 316/2019, sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, se disponibili o provvederà ad effettuare i necessari controlli.

Infine, l'AVEPA provvede alla registrazione delle informazioni sugli aiuti individuali concessi nel Registro nazionale sugli aiuti di Stato per il settore agricolo.

## 11. Monitoraggio

L'AVEPA rendiconta alla Regione del Veneto entro il 31 marzo 2022 l'utilizzazione delle somme assegnate in attuazione del Programma Operativo attraverso la presentazione di uno specifico tabulato, anche in formato elettronico, contenente:

- l'elenco dei beneficiari dei contributi e liquidati in regime "de minimis";
- l'importo liquidato all'azienda;
- la data di liquidazione dello stesso.

## 12. Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lettera e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in dieci anni.

3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

4. I Delegati al trattamento dei dati sono il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.



6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo email [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it), quello di AVEPA all'indirizzo email [tommasini@tommasinimartinelli.it](mailto:tommasini@tommasinimartinelli.it).

7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere a Regione del Veneto e ad AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendo agli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando. La partecipazione al bando implica inoltre l'accettazione, da parte dell'impresa, del trattamento dei dati ad essa relativi derivanti dalla banca dati del Registro delle Imprese.

### 13. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente.

Per la disciplina delle modalità operative concernenti le attività affidate all'AVEPA si fa rinvio ai manuali e alle procedure approvate dall'Organismo Pagatore e, in quanto compatibili, alla L.R. n. 40/2003.

Eventuali ulteriori precisazioni tecniche che si rendessero necessarie per l'attuazione delle presenti disposizioni, saranno fissate con atto formale del Direttore regionale competente.

